PROT. DPL1507202100016

REPUBBLICA VENETA

(FORMA GIURIDICA DELLO STATO)

ATTO N° 01 DEL 20220402_INTEGR. LEGGE 11 Vers. 11 del 20220402

Modulo di acquisizione della nazionalità d'origine veneta e cittadinanza. Governo del Consiglio dei ministri per l'approvazione del Parlamento Veneto.

La dichiarazione di autodeterminazione per l'acquisizione della nazionalità d'origine veneta, rende possibile l'acquisizione della cittadinanza Veneta a tutela giurisdizionale del diritto esigibile di autodeterminazione:

Patto internazionale di New York relativo ai diritti civili e politici.

Patto internazionale di New York relativo ai diritti economici, sociali e culturali. Art. 1

1. Tutti i popoli hanno il diritto di autodeterminazione. In virtù di questo diritto, essi decidono liberamente del loro status politico e perseguono liberamente il loro sviluppo economico, sociale e culturale.

2. Per raggiungere i loro fini, tutti i popoli possono disporre liberamente delle proprie ricchezze e delle proprie risorse naturali, senza pregiudizio degli obblighi derivanti dalla cooperazione economica internazionale, fondata sul principio del mutuo interesse, e dal diritto internazionale. In nessun caso un popolo può essere privato dei propri mezzi di sussistenza.

Viste le attuali norme europee in materia di nazionalità codificate nella convenzione europea sulla nazionalità (STE n. 166), approvata dal Consiglio d'Europa nel 1997 e entrata in vigore nel 2000. acquisizione e alla perdita della nazionalità.

Considerato:

Le norme giuridiche internazionali riconoscono che ogni essere umano ha diritti innati, quindi inviolabili, inalienabili e imprescrittibili, che preesistono dunque alla legge scritta. L'individuo è soggetto originario di sovranità e viene prima dello stato e del sistema degli stati. In virtù dei diritti che ineriscono egualmente a ciascuno dei suoi membri, anche la famiglia umana universale è soggetto collettivo originario che viene prima del sistema degli stati e del singolo stato. Alcuni diritti innati (all'esistenza, all'identità, all'autodeterminazione)

sono riconosciuti anche alle comunità umane che hanno il carattere di popolo. Secondo la risoluzione 18/6, un ordine internazionale democratico ed equo richiede la realizzazione, tra l'altro, di quanto segue:

a. Il diritto di tutti i popoli all'autodeterminazione, in virtù del quale possono liberamente determinare il loro status politico e perseguire liberamente il loro sviluppo economico, sociale culturale;

b. Il diritto dei popoli e delle nazioni alla sovranità permanente sulle loro ricchezze e risorse naturali;

c. Il diritto di ogni persona umana e di tutti i popoli allo sviluppo;

d. Il diritto di tutti i popoli alla pace;

e. Il diritto a un ordine economico internazionale basato sulla partecipazione paritaria al processo decisionale, all'interdipendenza, all'interesse reciproco, alla solidarietà e alla cooperazione tra tutti gli Stati;

f. Solidarietà internazionale, come diritto di persone e individui;

g. La promozione e il consolidamento di istituzioni internazionali trasparenti, democratiche, giuste e responsabili in tutti i settori della cooperazione, in particolare attraverso l'attuazione del principio di piena e uguale partecipazione nei rispettivi meccanismi decisionali;

h. Il diritto ad una partecipazione equa di tutti, senza alcuna discriminazione, nel processo decisionale nazionale e globale;

i. Il principio di equa rappresentanza regionale e di genere nella composizione del personale del sistema delle Nazioni Unite;

j. La promozione di un ordine internazionale di informazione e comunicazione libero, giusto, efficace ed equilibrato, basato sulla cooperazione internazionale per stabilire un nuovo equilibrio e una maggiore reciprocità nel flusso internazionale di informazioni, in particolare correggendo le disuguaglianze nel flusso di informazioni verso e dai paesi in via di sviluppo;

k. Rispetto della diversità culturale e dei diritti culturali di tutti, poiché aumenta il pluralismo culturale, contribuisce a un più ampio scambio di conoscenze e comprensione dei contesti culturali, promuove l'applicazione e il godimento dei diritti umani universalmente accettati in tutto il mondo e promuove relazioni stabili e amichevoli tra popoli e nazioni in tutto il mondo;

l. Il diritto di ogni persona e di tutti i popoli ad un ambiente sano e ad una cooperazione internazionale rafforzata che risponda efficacemente alle esigenze di assistenza degli sforzi nazionali di adattamento ai cambiamenti climatici, in particolare nei paesi in via di sviluppo, e che promuova l'adempimento degli accordi internazionali nel campo di mitigazione;

m. La promozione di un accesso equo ai benefici derivanti dalla distribuzione internazionale della ricchezza attraverso una cooperazione internazionale rafforzata, in particolare nelle relazioni internazionali economiche, commerciali e finanziarie;

n. Il godimento da parte di tutti della proprietà del patrimonio comune dell'umanità in relazione al diritto pubblico di accesso alla cultura;

o. La responsabilità condivisa delle nazioni del mondo per la gestione dello sviluppo economico e sociale mondiale, nonché le minacce alla pace e alla sicurezza internazionali, dovrebbero essere esercitate a

livello multilaterale. Ci troviamo in presenza di una importante conquista di civiltà giuridica: l'Autodeterminazione dei Popoli da "principio" di politica diventa un "diritto fondamentale" espressamente riconosciuti dalla legge universale (scritta) dei diritti umani. I diritti umani universali non sono disgiunti al diritto di autodeterminazione dei popoli. Eguaglianza dei diritti ed autodeterminazione dei popoli. Gli Stati partecipanti rispettano l'eguaglianza dei diritti dei popoli e il loro diritto all'autodeterminazione. In virtù del principio dell'eguaglianza dei diritti e dell'autodeterminazione dei popoli, tutti i popoli hanno sempre il diritto, in piena libertà, di stabilire quando e come desiderano il loro regime politico interno ed esterno, senza ingerenza esterna, e di perseguire come desiderano il loro sviluppo politico, economico, sociale e culturale. Il diritto umano allo sviluppo implica anche la piena realizzazione del diritto dei popoli all'autodeterminazione che comprende, sulla base delle previsioni di ambedue i Patti internazionali sui diritti umani, l'esercizio del loro inalienabile diritto alla piena sovranità su tutte le loro ricchezze e risorse naturali. Convinti che il rispetto effettivo dei diritti dell'uomo implica il rispetto dei diritti dei popoli, abbiamo adottato la Dichiarazione Universale dei Diritti dei Popoli.

Realizzazione del Diritto di Autodeterminazione del Popolo Veneto.

Oggi, l'autodeterminazione dei popoli, oltre che essere enunciata tra i fini delle Nazioni Unite (art.1 dello statuto), è formalmente riconosciuta come diritto umano fondamentale dalle più importanti convenzioni giuridiche internazionali sui diritti umani.

Il Consiglio dei ministri esercita un potere di governo, comprensivo di tutti i suoi elementi costitutivi, riferito all'insieme dei soggetti appartenenti alla comunità statale veneta, è titolare di diritti e obblighi previsti dalle norme di diritto internazionale e ha la capacità di agire nella vita delle relazioni internazionali e di produrre atti giuridici.

Il Consiglio dei ministri, riafferma il proprio impegno rispetto ai valori e ai principi della democrazia, ai diritti umani e allo Stato di diritto, per la coesione sociale, la dignità umana e l'uguaglianza. Garantire il pieno godimento e accesso a tutti i diritti umani, compresi i diritti sociali ed economici, da parte di tutti i membri della società; ridurre la vulnerabilità delle persone; e rafforzare il tessuto di società democratiche sostenibili.

Questi obiettivi sono raggiunti contribuendo alla promozione della solidarietà e della protezione della dignità umana, dell'uguaglianza e delle pari opportunità per tutti, nonché alla prevenzione e alla lotta contro la violenza e la discriminazione su qualsiasi base.

La legge suprema sia il benessere della popolazione Veneta, con l'ordinamento giuridico collegiale del Consiglio dei Ministri e del Parlamento di autodeterminazione Veneto, nell'esecuzione del diritto sostanziale dei poteri impliciti di governo, avente forza di divenire e di imporsi come diritto positivo per la tutela dei diritti, applicati ed osservati dal Popolo Veneto tutto, lo Stato italiano perde l'esclusività del principio di effettività nei territori veneti storici, rivendicati.

Ci troviamo in presenza di una importante conquista di civiltà giuridica: l'Autodeterminazione dei Popoli da "principio" di politica diventa un "diritto fondamentale" espressamente riconosciuti dalla legge universale dei diritti umani, a salvare le future generazioni, a riaffermare la fede nei diritti fondamentali dell'uomo, nella dignità e nel valore della persona umana, nella eguaglianza dei diritti degli uomini e delle donne e di tutti i Popoli a creare le condizioni in cui la giustizia ed il rispetto degli obblighi derivanti dai trattati e alle altri fonti del diritto internazionale possano essere mantenuti, a promuovere il progresso sociale ed un più elevato tenore di vita in una più ampia libertà, a praticare la tolleranza ed a vivere in pace l'uno con l'altro in rapporti di buon vicinato, ad unire le nostre forze per mantenere la pace e la sicurezza internazionale, ad assicurare, mediante l'accettazione di principi e l'istituzione di sistemi, che la forza delle armi non sarà usata, salvo che nell'interesse comune, ad impiegare strumenti internazionali per promuovere il progresso economico e sociale di tutti i popoli. L'autodeterminazione dei popoli costituisce un principio fondamentale del diritto

internazionale contemporaneo, in virtù del quale tutti i popoli hanno diritto a decidere autonomamente del proprio assetto politico, economico e sociale. La Corte Internazionale di giustizia lo ha caratterizzato come un principio da cui derivano obblighi c.d. erga omnes, al cui rispetto hanno un interesse giuridicamente riconosciuto tutti gli Stati, in nome e per conto della comunità internazionale (C.I.J., 30.6.1995, Case Concerning East Timor, Portogallo c. Australia; C.I.J., 9.7.2004, Legal Consequences of the Construction of a Wall in the Occupied Palestinian Territory, parere consultivo). Secondo parte della dottrina, il principio è diventato parte dello ius cogens, cioè di quel nucleo di norme inderogabili a tutela di valori fondamentali della comunità internazionale (cfr. Brownlie, I., Principles of Public International Law, VII ed., Oxford, 2008, 511; Cassese, A., Self-Determination of Peoples. A Legal Reappraisal, Cambridge, 1995, 140). Ai sensi del diritto internazionale dei diritti umani, il soggetto titolare del diritto all'autodeterminazione è il popolo come soggetto distinto dallo stato. Sposare la causa dello stato di diritto non vuol dire fermarsi solo ad un'operazione giuridica, bensì agire anche per la salvaguardia delle connesse libertà. Da qui, la discussione sullo stato di diritto non può prescindere da quella sul "diritto alla conoscenza" che, dopo il "diritto alla verità", consiste nel diritto di conoscere in quale modo e per quale motivo i governi prendono determinate decisioni che influiscono sui diritti umani, sulle libertà civili e sulle scelte di politica internazionale. Affermato nella Carta Atlantica (14 agosto 1941) e nella Carta delle Nazioni Unite (26 giugno 1945; art. 1, par. 2 e 55), il principio di autodeterminazione dei popoli è ribadito nella Dichiarazione dell'Assemblea generale sull'indipendenza dei popoli coloniali (1960); nei Patti sui diritti civili e politici e sui diritti economici, sociali e culturali (1966); nella Dichiarazione di principi sulle relazioni amichevoli tra Stati, adottata dall'Assemblea generale nel 1970, che raccomanda agli Stati membri dell'ONU di astenersi da azioni di forza volte a contrastare la realizzazione del principio di autodeterminazione e riconosce ai popoli il diritto di resistere, anche con il sostegno di altri Stati e delle Nazioni Unite, ad atti di violenza che possano precluderne l'attuazione. Il quadro storico-politico del diritto di autodeterminazione dei Popoli. Unesco Parigi nel 1989, si parla di "popolo", si fa riferimento:
-ad un gruppo di esseri umani che presenti le seguenti caratteristiche:

a) una tradizione storica comune,

b) un'identità razziale o etnica,

c) un'omogeneità culturale,

d) un'identità linguistica,

e) affinità religiose o ideologiche,

f) legami territoriali,

g) una vita economica comune;

- il gruppo, senza bisogno di essere numericamente considerevole (per esempio, la popolazione dei microstati), deve essere più di una semplice associazione di individui in seno ad uno Stato;

- il gruppo in quanto tale deve desiderare di essere identificato come un popolo o avere coscienza di essere un popolo-restando inteso che gruppi o membri di questi gruppi, pur condividendo le caratteristiche sopraindicate, possono non avere questa volontà o questa coscienza;

- il gruppo deve avere istituzioni o altri mezzi per esprimere le proprie caratteristiche comuni ed il suo desiderio di identità.

Negare o ignorare l'autodeterminazione dei popoli equivale a negare o ignorare la deontologia democratica. Nell'attuazione di atti aventi forza di legge:

Il 22 luglio 2010 la Corte internazionale di giustizia ha stabilito che la dichiarazione di indipendenza non viola il diritto internazionale: L'autonomia sostanzia dello Stato Italiano non è affatto garantita a livello costituzionale. La Costituzione delega al legislatore quasi ogni aspetto importante di questa autonomia. E'chiaro che il diritto ordinario può limitare l'autonomia delle regioni e se l'autogoverno sarà realizzato o meno. Consiglio di sicurezza dell'ONU risoluzione 1244 nel 1999. Atto finale di Helsinki della Conferenza sulla Sicurezza e la Cooperazione in Europa (CSCE).1 agosto 1975 I. VII e VIII.

Con la dichiarazione di autodeterminazione per l'acquisizione della nazionalità d'origine veneta e cittadinanza, depositata all'anagrafe presso il proprio comune come atto notorio, nel rispetto della privacy, si da pieno mandato al governo del Consiglio dei ministri, ad agire in tutte le sedi nazionali e internazionali,per lo sviluppo dei diritti politici, economici, sociali e culturali.

A Forza dei principi che caratterizzano lo Stato di diritto sulla tutela giurisdizionale:

- Statuto delle Nazioni Unite Dichiarazione dei Diritti Umani del 1948
- Risoluzione 1514(L)XV/1960 Risoluzione 2200/A del 1966 Risoluzione 2625(XXV)/1970 Risoluzione 3314(XXIX)/1974 Risoluzione 217 A (III).
- Risoluzione 55/2
- Risoluzione 60/1
- Risoluzione 41/128, allegato. Risoluzione CDS 276 1970
- Risoluzione 61/178 del 20 dicembre 2006
- Risoluzione 61/295 del 13 settembre 2007
- COM (2012) 748: Proposal for a COUNCIL EU DECISION
- Corte di Giustizia Europea [CGUE, 16.5.2017, causa C-682/15. Berlioz].
- Dichiarazione di accettazione della giurisdizione della Corte penale internazionale Art. 94 della Carta delle Nazioni Unite
- Sentenze Corte Penale Internazionale – I.C.C.
- Sentenze e pareri consultivi vincolanti della International Court of Justice, ICJCodificazione del 2001 da parte della CDI
- UNCTAD/GDS/APP/2013/1
- Principi guida delle Nazioni Unite su imprese e diritti umani (UNGP).
- The UN "Protect, Respect and Remedy" Framework for Business and Human Rights
- U.N. Human Rights Council, "Resolution 8/7
- Corte di Giustizia direttiva comunitaria 85/577-89/665

- Art. 19 Carta di Nizza del Trattato sull'Unione europea e l'art. 47 della Carta dei diritti fondamentali

Dall'autodeterminazione, autodecisione, auto-identificazione dei veneti dichiarati appartenenti di nazionalità veneta, al diritto di cittadinanza veneta.

LEGGE 11. CITTADINANZA VENETA

Visto Articolo 37, Diritti di cittadinanza;

Articolo 38: Acquisizione e perdita della cittadinanza; Articolo 136Diritti politici.

Legge 11: Approvata dal Comitato Liberazione Nazionale Veneto d'Europa e dal Consiglio dei Ministri.

Articolo 1. È istituita una cittadinanza Veneta. È cittadino Veneto chiunque abbia dichiarato la propria nazionalità veneta presso la personalità giuridica internazionale del Comitato Liberazione Nazionale Veneto d'Europa, di cittadinanza di uno Stato membro dell'Unione dei Popoli d'Europa. La cittadinanza veneta d'Europa costituisce un complemento della cittadinanza europea e non sostituisce quest'ultima.

Articolo 2. I cittadini veneti godono dei diritti e sono soggetti ai doveri previsti dall'adozione della Costituzione Svizzera.

Articolo 3. Ogni cittadino veneto ha il diritto di circolare e di soggiornare liberamente nel territorio degli Stati membri dell'Organizzazione internazionale sui generis Unione europea e dell'Organizzazione internazionale sui generis Unione Popoli d'Europa, fatte salve le limitazioni e le condizioni previste dalle disposizioni adottate dai Trattati che istituiscono la comunità europea e la comunità europea Popoli d'Europa.(Articolo 11 Trattato che istituisce la comunità dei Popoli d'Europa; **1)** non riguardi la cittadinanza dell'Unione, né crei discriminazioni tra cittadini degli Stati membri dei Popoli; **2)** non costituisca una discriminazione né una restrizione negli scambi tra Stati membri dei Popoli e non produca una distorsione delle condizioni di concorrenza tra questi ultimi).

Articolo 4. Ogni cittadino dell'Unione dei Popoli d'Europa gode, nel territorio di un paese terzo nel quale lo Stato membro dei Popoli d'Europa di cui ha la cittadinanza non è rappresentato, della tutela da parte delle autorità diplomatiche e consolari di qualsiasi Stato membro, alle stesse condizioni dei cittadini di detto Stato. Gli Stati membri dei Popoli d'Europa stabiliscono tra loro le disposizioni necessarie e avviano i negoziati internazionali richiesti per garantire detta tutela ai Popoli d'Europa.

Articolo 5. Le società costituite conformemente alla legislazione di uno Stato membro delle Organizzazioni internazionali sui generis d'Europa e aventi la sede sociale, l'amministrazione centrale o il centro di attività principale all'interno della Comunità Popoli d'Europa, sono equiparate, ai fini dell'applicazione delle disposizioni del presente capo, alle persone fisiche aventi la cittadinanza degli Stati membri dei Popoli d'Europa.

Secondo l'art. 3, par. 5 TUE l'Unione deve affermare e promuovere tali valori nelle relazioni con il resto del mondo, insieme alla rigorosa osservanza e lo sviluppo del diritto internazionale e in particolare al rispetto dei principi della Carta delle Nazioni Unite. Va ricordato che il dialogo è anche uno strumento della politica estera e di sicurezza comune dell'Unione, come previsto dall'art. 27 TUE. L'art. 8 della Convenzione di Cotonou. In argomento cfr. RAUX, Les principes structurants de l'accord de partenariat ACP/CE et les Etatsmembres de l'Union européenne, in PERROT (sous la dir. de), Les relations ACP/UE après le modèle de Lomé: quel partenariat?, Bruxelles, 2007, p. 41 ss., p. 56 ss. L'art. 8 della Convenzione di Cotonou, in particolare parr. 3 e

4. Le disposizioni sul dialogo politico contenute nella Convenzione sono state ulteriormente specificate dalle linee guida adottate dal Consiglio dei Ministri ACP-UE nel maggio 2003 (v. doc. ACP-CE 2153/1/02 REV1, 25 febbraio 2003). Il compito di tali linee guida non è quello di fornire un'interpretazione autentica dell'art. 8, ma piuttosto di facilitare lo svolgimento del dialogo, tra le altre cose, stabilendo dei criteri per la scelta degli argomenti da trattare durante gli incontri. Il dialogo politico rafforzato è previsto dall'allegato VII della Convenzione di Cotonou, che stabilisce che esso debba sempre essere realizzato prima di ricorrere alla procedura stabilita dall'art. 96, in caso di violazione degli obblighi derivanti dal rispetto dei diritti dell'uomo, dei principi democratici e dello Stato di diritto (v. infra, il prossimo sotto-paragrafo). Le disposizioni dell'allegato definiscono in modo analitico la cornice entro cui il dialogo approfondito può svolgersi e stabiliscono appositi strumenti, come, ad esempio, i c.d. parametri di riferimento, consistenti in meccanismi che mirano a perseguire dei fini specifici, fissando obiettivi intermedie stabilendo calendari di messa in opera. L'art. 8, par. 6 della Convenzione inizia enunciando che «il dialogo è condotto in modo flessibile». Per quanto riguarda le modalità di svolgimento, poi, il resto della disposizione si limita a stabilire che esso «può essere formale o informale a seconda delle necessità, svolgersi all'interno o all'esterno del quadro istituzionale, nella veste appropriata e al livello adeguato (regionale, sub-regionale o nazionale». Secondo l'art. 60 della Convenzione di Vienna sul diritto dei trattati, la violazione sostanziale di un trattato bilaterale da parte di uno Stato autorizza l'altro a sospenderne completamente o parzialmente l'applicazione. Per violazione sostanziale sempre l'art. 60 intende, tra le altre cause, anche la violazione di una disposizione considerata essenziale per la realizzazione dell'oggetto o degli scopi del trattato stesso. In linea di principio l'Unione non è parte della Convenzione, tuttavia, la disposizione citata può essere considerata riproduttrice di una norma di diritto internazionale generale e, come tale, vincolante anche per l'Unione. In linea di principio, gli accordi conclusi con i Paesi extra europei fanno sempre riferimento alla Dichiarazione universale dei diritti dell'uomo e, a volte, ai Patti delle Nazioni Unite sui diritti politici e civili e sui diritti economici e sociali. Oltre che a tali documenti, gli accordi conclusi con i Paesi europei fanno riferimento anche all'Atto finale di Helsinki, alla Carta di Parigi per una nuova Europa, al Documento CSCE sulla Conferenza di Bonn relativa alla cooperazione economica e, in alcuni casi, alla Convenzione europea sui diritti dell'uomo.

Approvazione parlamentare:

La carta di nazionalità e d'identità Veneta dev'essere richiesta presso gli Uffici dell'anagrafe di autodeterminazione del Comitato Liberazione Nazionale Veneto.

La dichiarazione di nazionalità è il documento legale che sancisce la presa di coscienza dei soggetti di nazionalità veneta e al loro status di cittadinanza. La dichiarazione può essere compilata nei preposti uffici del Registro Genti Venete sul territorio veneto in corrispondenza delle rispettive sedi, oppure on line scaricando il modulo da qui e inviandolo per mail a segreteria@clnveneto.net.

DICHIARAZIONE DI NAZIONALITA' E CITTADINANZA VENETA

REGISTRO NAZIONALE DELLE GENTI VENETE

Io sottoscritto,

Data - ……. COGNOME E NOME Name and surname …….

Luogo di Nascita – Place of Birth……. Data di Nascita – Date of Birth……

Telefono - Telephone +39 ……

Indirizzo di posta elettronica– email address ……

Indirizzo - Address ……. Cap – Postal Code ……..

Città – City …….. Stato - State VENETO

DICHIARO CHE

nella piena sovranità di me stesso, della mia persona, del mio corpo e della mia mente, nella piena autonomia di rappresentarmi in ogni circostanza ed occasione come essere umano unico ed esclusivo

SONO VENETO

e di nazionalità veneta per "ius sanguinis". O non essendo di ascendenza Veneta, mi identifico nella comunità di Genti Venete che hanno diritto di essere libere e sovrane sulle proprie terre secondo la specificità della propria cultura, della propria storia, delle tradizioni e delle proprie origini etniche e come tale affermo di appartenere alla Nazione Veneta.

MINISTERO DELL'INTERNO

Alessandro Geron

Informativa privacy

Diritti Umani. Articolo 12 - Diritto alla privacy

Privacy: esigibilità del diritto di autodeterminazione dei popoli a democrazia diretta, a tutela giurisdizionale dei diritti elencati dal diritto internazionale che riconosce all'individuo una personalità internazionale derivante dalla circostanza che le convenzioni sui diritti umani lo rendono destinatario delle norme in esse contenute. La tutela della privacy trova un primo riconoscimento a livello internazionale nella Dichiarazione universale dei diritti dell'uomo del 1948, la quale afferma che "Nessun individuo potrà essere sottoposto ad interferenze arbitrarie nella sua vita privata, nella sua famiglia, nella sua casa, nella sua corrispondenza, né a lesione del suo onore e della sua reputazione. Ogni individuo ha diritto ad essere tutelato dalla legge contro tali interferenze o lesioni".

Firma